

Sei in: [Homepage](#) » [News](#) » **Osservatorio n. 9**

# Osservatorio n. 9

## ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

### Controllo di gestione

1. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi, deve fornire le conclusioni del controllo anche alla Corte dei conti.

(art.198 bis, aggiunto al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dell'art.1, c.5, D.L. 12 luglio 2004, n.168).

2. Gli uffici preposti al controllo di gestione, cui devono essere trasmessi gli atti relativi ad acquisti fuori convenzione Consip, esercitano le funzioni di sorveglianza e di controllo sul rispetto della disciplina sugli acquisti e sottopongono annualmente all'organo di direzione politica dell'ente una relazione sui risultati conseguiti, in termini di riduzione di spesa.

(art.26, c.3 bis e 4, legge 23 dicembre 1999, n.488, nel testo modificato dall'art.1, c.4, D.L. 12 luglio 2004, n.168).

2.1. La relazione annuale deve essere resa disponibile sul sito internet dell'ente.

2.2. I compiti di verifica e di referto attribuiti all'ufficio preposto al controllo di gestione, qualora questo non sia stato costituito, nella fase di prima applicazione, sono svolti dal servizio di controllo interno.

### Organo di revisione

1. Devono essere comunicati preventivamente all'organo di revisione gli atti di affidamento degli incarichi di studio o di ricerca, quelli di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione e le convenzioni a termine per collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

(art.1, c.9 e 11, D.L. 12 luglio 2004, n.168).

2. Deve essere comunicato preventivamente all'organo di revisione il provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'ente che, motivatamente, consente di superare il limite di spesa 2004 per consumi intermedi (acquisto di beni e servizi).

(art.1, c.10 e 11, D.L. 12 luglio 2004, n.168).

3. L'organo di revisione deve vigilare sul rispetto delle disposizioni che limitano la spesa 2004 per consumi intermedi (acquisto di beni e servizi).

(art.1, c.10 e 11, D.L. 12 luglio 2004, n.168).

## Enti locali dissestati

1. Con D.M. 7 giugno 2004 sono stabilite modalità e termini per l'accesso al fondo relativo all'anno 2002 (in G.U. n.151 del 30 giugno 2004).

1.1. Con comunicato luglio 2004 del ministro dell'interno, direzione centrale finanza locale, sono state diramate istruzioni applicative del D.M. 7 giugno 2004.

## Dati contabili alla Corte dei conti

1. Gli enti locali inviano telematicamente alla Corte dei conti, sezione enti locali, il rendiconto completo di allegati, le informazioni relative al patto di stabilità interno, nonché i certificati del bilancio e del rendiconto. (art.227, c.6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

1.1. Con D.M. 24 giugno 2004 sono determinati i tempi, le modalità e il protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati contabili relativi al rendiconto. (in G.U. n.163 del 14 luglio 2004).

1.2. Con successivo decreto da emanarsi, saranno precisati tempi e modalità per la trasmissione dei certificati del bilancio e del rendiconto, nonché delle informazioni relative al rispetto del patto di stabilità interno.

## CONTABILITA' E REGOLE DI GESTIONE

### Termini di pagamento

1. Qualora una scadenza non sia concordata tra le parti, il termine massimo per il pagamento di fatture, nei rapporti tra imprese o professionisti e pubblica amministrazione, è fissato in un massimo di 30 giorni. (direttiva Parlamento europeo n.2000/35/Ce, in G.U. Ce del 29 giugno 2000).

1.1. Dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto, cominciano a decorrere automaticamente gli interessi di mora.

2. Con D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231, è data attuazione alla direttiva comunitaria relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui al precedente punto 1, ossia nei contratti che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo.

2.1. Con circolare del Ministero economia e finanze 14 gennaio 2003, n.1 (in G.U. n.19 del 14 gennaio 2003) e successiva circolare del dipartimento Ragioneria Generale dello Stato 4 febbraio 2003, n.6, sono suggeriti i comportamenti che gli enti devono adottare per il rispetto delle disposizioni emanate per contrastare i ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali, in attuazione della direttiva comunitaria 2000/35/CE, con D.Lgs. 9 ottobre 2001, n.231, al quale fanno riferimenti gli articoli richiamati senza altra indicazione nei punti che seguono.

3. Le disposizioni del provvedimento non si applicano:

- a) ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002;
  - b) ai debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore
  - c) alle richieste di interessi inferiori a 5 euro;
  - d) ai pagamenti effettuati a titolo di risarcimento danni;
  - e) ai contratti per lavori pubblici.
- (art.1, 2 e 11).

4. Salvo diversa statuizione inserita in contratto, il termine per il pagamento scade:

- a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o di richiesta di pagamento equivalente;
  - b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, quando la data di cui alla precedente lettera a) è anteriore oppure non è certa;
  - c) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora previste dalla legge o dal contratto e la data di cui alla precedente lettera a) sia anteriore;
  - d) sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei beni, per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, salvo statuizione di un termine superiore.
- (art.4).

4.1. 'E possibile stabilire contrattualmente un termine di pagamento, posticipato rispetto a quanto previsto al precedente punto 4., purchè l'accordo non sia "gravemente iniquo" in danno del creditore.

(artt.4, c.2, e 7).

5. L'inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o legali comporta l'automatica decorrenza degli interessi in misura pari al tasso di interesse fissato semestralmente dalla Banca centrale europea, maggiorato di sette punti percentuali salvo che il debitore non dimostri che il ritardo è stato determinato da causa a lui non imputabile.

(artt.3,4 e 5).

5.1. Il saggio degli interessi da applicare a favore dei creditori, al netto della maggiorazione del 7%, è pari

al 3,35% per il 2° semestre 2002, al 2,85% per il 1° semestre 2003, al 2,10% per il 2° semestre 2003, al 2,02% per il 1° semestre 2004 e al 2,01% per il 2° semestre 2004.

(comunicati Ministero economia e finanze, in G.U. n.33 del 10 febbraio 2003, in G.U. n.160 del 12 luglio 2003, in G.U. n.11 del 15 gennaio 2004 e in G.U. n.159 del 9 luglio 2004).

5.2. La misura degli interessi è ulteriormente maggiorata del 2% nel caso di mancato rispetto del termine di pagamento di cui al precedente punto 4., lettera d), ed è inderogabile.

(art.4, c.3).

5.3. È possibile stabilire contrattualmente un saggio di interessi diverso rispetto a quanto previsto al precedente punto 5., purchè l'accordo non sia "gravemente iniquo" in danno del creditore.

(artt.5, c.1, e 7).

5.4. Oltre agli interessi, il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme.

(art.6).

6. Su domanda del creditore, sussistendo le condizioni, il giudice emette decreto ingiuntivo entro 30 giorni dal deposito del ricorso.

(art.641, c.1, c.p.c., nel testo modificato dall'art.9, c.2, lett. a, D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231).

6.1. Il giudice concede l'esecuzione parziale provvisoria del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate.

(art.648, c.1, c.p.c., nel testo modificato dall'art.9, c.3, D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231).

7. I responsabili dei servizi sono, pertanto, obbligati a snellire le procedure, anche mediante informatizzazione, dalla fase dell'ordinazione della spesa a quella del pagamento, ivi comprese tutte le fasi intermedie, concernenti il controllo della conformità e rispondenza dei beni e servizi ricevuti alle condizioni fissate nel contratto, nonché il controllo sulla prenotazione delle risorse necessarie.

7.1. I responsabili dell'attività contrattuale devono valutare l'opportunità, nell'ambito della ponderazione complessiva delle clausole negoziali, di prevedere nel bando di gara, ovvero di negoziare condizioni diverse da quelle legali, salvaguardando il rispetto del sinallagma, la sostanziale par condicio tra le parti e le esigenze di carattere organizzativo dell'amministrazione debitrice.

## PATTO DI STABILITA' INTERNO

### Verifiche

1. Gli enti locali inviano telematicamente alla Corte dei conti, sezione enti locali, le informazioni relative al patto di stabilità interno.

(art.227, c.6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

1.1. Con decreto da emanarsi, saranno precisati tempi e modalità per la trasmissione dei dati.

(art.2, D.M. 24 giugno 2004, in G.U. n.163 del 14 luglio 2004).

2. Per l'anno 2003, i modelli sui risultati cumulati di fine anno desunti dal conto del bilancio 2003 e l'allegato E alla circolare del ministero dell'economia e finanze, 4 febbraio 2003, n.7, devono essere trasmessi in forma cartacea dalle province e dai comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti. (deliberazione corte dei conti, sezione autonomie, 26 maggio 2004, n.7).

2.1. I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 60.000 abitanti devono trasmettere il prospetto allegato B alla deliberazione 7/2004, con i dati desunti dal conto del bilancio 2003, nonché l'allegato E alla circolare del ministero dell'economia e finanze, 4 febbraio 2003, n.7

#### Saldo finanziario

1. Le spese relative all'attribuzione dei fondi statali ai beneficiari del reddito d'inserimento non sono computate ai fini del patto di stabilità interno.

(circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 7 luglio 2004, n. F.L. 19/2004).

1.1. Ai soli fini della determinazione del saldo finanziario, le partite possono essere considerate come una gestione per conto terzi ed allocate, rispettivamente, al titolo 6° dell'entrata ed al titolo 4° della spesa.

## BILANCIO DI PREVISIONE

#### Certificazione

1. Gli enti locali inviano telematicamente alla Corte dei conti, sezione enti locali, il certificato del bilancio.

(art.227, c.6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

1.1. Con decreto da emanarsi saranno precisati i tempi e le modalità per la trasmissione.

(art.2, D.M. 24 giugno 2004, in G.U. n.163 del 14 luglio 2004).

## RENDICONTO

### Certificazione

1. Sono stati approvati i modelli concernenti la certificazione del conto del bilancio dei comuni, delle province, delle comunità montane e delle unioni dei comuni per l'anno 2003. (D.M. 16 giugno 2004, in suppl. ord. n.117 alla G.U. n.152 del 1 luglio 2004).

1.1. Alla certificazione deve essere allegata la tabella di rilevazione dei parametri di individuazione degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie, utilizzando la tabella approvata per il triennio 2001/2003 con D.M. 10 giugno 2003.

1.2. La certificazione, sottoscritta dal segretario e dal responsabile del servizio finanziario, deve essere presentata all'ufficio territoriale del governo competente per territorio, in versione cartacea e in versione informatizzata, entro il 30 settembre 2004.

2. La predisposizione e la stampa del certificato devono essere prodotte esclusivamente con l'utilizzo di una procedura software che abbia ottenuto l'omologazione del ministero dell'interno. (circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 16 luglio 2004, n. F.L. 17/2004).

2.1. L'elenco delle ditte che hanno ottenuto l'omologazione ministeriale sono consultabili sul sito internet del ministero.

3. Le province e le comunità montane sono tenute a presentare il certificato del conto del bilancio e la relativa tabella dei parametri in originale e 4 copie autenticate, oltre al supporto magnetico (floppy disk). (circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 16 luglio 2004, n. F.L. 17/2004).

4. I comuni e le unioni comuni sono tenuti a presentare il certificato del conto del bilancio e la relativa tabella dei parametri in originale e 3 copie autenticate, oltre al supporto magnetico (floppy disk). (circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 16 luglio 2004, n. F.L. 17/2004).

5. La mancata trasmissione del certificato comporta, fino all'adempimento, la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno. (art.161, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

### Documentazione alla Corte dei conti

1. Gli enti locali inviano telematicamente alla Corte dei conti, sezione enti locali, il rendiconto completo di allegati, ed il relativo certificato. (art.227, c.6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

1.1. Con D.M. 24 giugno 2004 sono determinati i tempi, le modalità e il protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati contabili relativi al rendiconto. (in G.U. n.163 del 14 luglio 2004).

1.2. L'invio dei rendiconti alla Corte dei conti con il sistema telematico è effettuato con gradualità nel

1.2. L'iter di trasmissione alla Corte dei conti con il sistema telematico è articolato con graduali nel tempo secondo i seguenti criteri:

- Province, comuni capoluogo di provincia e comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, dal rendiconto 2004;
- comuni con popolazione inferiore a 60.000 abitanti, dal rendiconto 2005;
- comunità montane, dal rendiconto 2006.

2. Per l'esercizio 2003, i rendiconti 2003, in forma cartacea, devono essere trasmessi alla sezione delle autonomie della Corte dei conti dalle province, dai comuni con popolazione superiore a 8.000 abitanti e dalle comunità montane, nonché dai comuni con popolazione fino a 8.000 abitanti in disavanzo o che presentano debiti fuori bilancio.

(deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 26 maggio 2004, n.7).

2.1. La trasmissione deve avvenire non appena concluso l'iter di approvazione e, comunque, entro il 31 luglio 2004 e deve comprendere tutti i modelli del rendiconto e i documenti di cui all'allegato A della deliberazione 7/2004.

2.2. Gli enti che non hanno ancora approvato il rendiconto 2003 con deliberazione consiliare alla data del 31 luglio 2004, devono trasmettere, secondo la disponibilità al momento, lo schema presentato dalla giunta al consiglio oppure lo schema predisposto dal servizio finanziario per l'esame della giunta, con riserva di trasmettere i documenti definitivi entro 5 giorni dalla deliberazione consiliare di approvazione.

2.3. Gli enti che non presentano risultati in disavanzo e non hanno provveduto nel 2003 al riconoscimento di debiti fuori bilancio, devono, in ogni caso, restituire l'allegato C alla deliberazione 7/2004 con indicazione negativa.

2.4. Gli enti che hanno provveduto nel 2003 al riconoscimento di debiti fuori bilancio devono trasmettere anche le deliberazioni adottate.

2.5. I comuni con popolazione fino a 8.000 abitanti i cui rendiconti si chiudono in disavanzo devono trasmettere anche i rendiconti degli esercizi 2001 e 2002 completi di documentazione

## ENTRATE

### Proventi delle concessioni edilizie

1. Gli oneri concessori relativi alle opere abusive oggetto di sanatoria edilizia possono essere incrementati, con legge regionale, fino al massimo del 100 per cento.  
(art.32, c.34, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

1.1. Il versamento dell'anticipazione degli oneri di concessione deve essere eseguito:

- per il 30 per cento dell'importo, con un minimo di 500 euro qualora l'importo complessivo sia superiore a tale cifra, ovvero per l'intero qualora l'importo dell'anticipazione sia inferiore a tale cifra, entro il 10 dicembre 2004;
- per la metà dell'importo restante, entro il 20 dicembre 2004;
- per il saldo dell'importo, entro il 30 dicembre 2004.

(allegato 1, modificato dal D.L. 31 marzo 2004, n.82, convertito dalla legge 28 maggio 2004, n.141, e dall'art.5, D.L. 12 luglio 2004, n.168).

1.2. L'importo definitivo degli oneri concessori deve essere versato entro il 31 dicembre 2006, secondo le indicazioni che saranno definite con apposita deliberazione comunale

indicazioni che saranno definite con apposita deliberazione comunale.

## SPESE

### Contenimento degli impegni di spesa

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono assicurare che la spesa per consumi intermedi (acquisto di beni e servizi) sostenuta nell'anno 2004 non sia superiore alla spesa annua media sostenuta a medesimo titolo nel triennio 2001/2003, ridotta del 10 per cento. (art.1, c. 11, D.L. 12 luglio 2004, n.168).

1.1. 'E esclusa dalla riduzione la spesa per consumi intermedi dipendente dalla prestazione di servizi correlati a diritti soggettivi dell'utente.

1.2. La riduzione si applica anche sulla spesa per:

- missioni all'estero;
- funzionamento di uffici all'estero;
- rappresentanza;
- relazioni pubbliche;
- convegni;
- incarichi di studio o di ricerca;
- incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione;
- convenzioni a termine per collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

1.3. La riduzione si applica, altresì, sulla spesa per gli organismi collegiali previsti per legge o per regolamento e per i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative individuate annualmente dal consiglio e dalla giunta, secondo le rispettive competenze, come organismi indispensabili. (art.1, c.9 e 11, D.L. 12 luglio 2004, n.168).

1.4. Il disegno di legge di conversione del D.L. 168/2004 prevede che per gli enti locali che hanno rispettato nell'anno 2003 e fino a tutto il 1° semestre 2004 gli obiettivi del patto di stabilità interno, la riduzione del 10 per cento non si applica con riferimento alle spese che siano già state impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione. (d.d.l. approvato alla Camera il 22 luglio 2004).

1.5. Il limite di spesa può essere superato soltanto in casi eccezionali e previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'ente. (art.1, c.10 e 11, D.L. 12 luglio 2004, n.168).

1.6. Il provvedimento che consente motivatamente il superamento del limite di spesa deve essere comunicato preventivamente all'organo di revisione.

2. Nel presupposto che la riduzione del comparto della spesa per missioni all'estero, spese di



2. Nel presupposto che la riduzione del comparto della spesa per missioni all'estero, spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni, costituisca requisito di legittimità (2° periodo del comma 10 richiamato dall'ultimo periodo del comma 11), gli atti e i contratti posti in essere dal 12 luglio 2004 che facciano superare il tetto prefissato determinerebbero illecito disciplinare e responsabilità erariale. (art.1, c.10 e 11, D.L. 12 luglio 2004, n.168).

3. Gli affidamenti di incarichi di studio o di ricerca, quelli di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione e le convenzioni a termine per collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, sono possibili soltanto nei casi previsti dalla legge o nell'ipotesi di eventi straordinari. (art.1, c.9 e 11, D.L. 12 luglio 2004, n.168).

3.1. Gli atti relativi devono essere adeguatamente motivati e comunicati preventivamente all'organo di revisione.

3.2. L'affidamento di incarichi, di consulenza e di collaborazioni esterne non previste dalla legge o non motivate da eventi straordinari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

3.3. Nel presupposto che costituisca requisito di legittimità la riduzione del comparto della spesa per gli affidamenti di che trattasi (4° periodo del comma 9 richiamato dall'ultimo periodo del comma 11), il superamento del tetto di spesa determinerebbe illecito disciplinare e responsabilità erariale.

4. L'organo di revisione è chiamato a vigilare sul rispetto delle disposizioni che limitano la spesa 2004 per consumi intermedi. (art.1, c.10 e 11, D.L. 12 luglio 2004, n.168).

5. Gli enti locali emanano direttive nei confronti delle società di capitali a totale partecipazione pubblica per conformarsi ai principi di cui ai punti precedenti. (art.1, c.9 e 11, D.L. 12 luglio 2004, n.168).

5.1. Le direttive devono essere comunicate in via preventiva alla Corte dei conti.

6. Per i comuni con popolazione fino a 5.000, che dovrebbero essere esclusi dal contenimento della spesa, il testo del provvedimento ne prevede il coinvolgimento (salvo esplicita successiva esclusione) in quanto amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, c.2, del D.Lgs. 165/2001.

6.1. La spesa 2004 per incarichi di studi, ricerche e consulenze non può superare quella media annua 2001-2002 ridotta del 15%.

6.2. La spesa 2004 per missioni all'estero, rappresentanza, pubbliche relazioni e convegni non può superare quella media annua 2001-2003 ridotta del 15%.

## MUTUI

Interesse sui mutui Cassa dd.pp.

1. Il tasso d'interesse fisso sulle somme concesse a mutuo nel consiglio di amministrazione del 28 luglio 2004 è stato variato e stabilito nelle seguenti misure:

- 4,00% se di durata fino a 10 anni
- 4,40% se di durata fino a 15 anni
- 4,65% se di durata fino a 20 anni
- 4,85% se di durata fino a 25 anni
- 4,95% se di durata fino a 30 anni

(comunicato Cassa dd.pp., in G.U. n.162 del 13 luglio 2004).

1.1. Il tasso d'interesse fisso, ridotto di 15 centesimi, sulle somme concesse a mutuo per il finanziamento di:

- a) spese di investimento dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti destinate all'esercizio coordinato, tramite convenzioni, di funzioni o servizi;
- b) spese di investimento destinate all'esercizio associato o congiunto di funzioni o servizi, tramite comunità montane, isolate o di arcipelago, unioni di comuni o associazioni intercomunali costituite in attuazione dei programmi regionali di riordino territoriale.
- c) spese di investimento inserite nei programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio;
- d) interventi infrastrutturali inseriti nei patti territoriali e nei contratti d'area; è, pertanto, determinato come segue:
  - 3,85%, se di durata fino a 10 anni;
  - 4,25%, se di durata fino a 15 anni;
  - 4,50%, se di durata fino a 20 anni;
  - 4,70%, se di durata fino a 25 anni;
  - 4,80%, se di durata fino a 30 anni.

1.2. Per i mutui a tasso fisso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari, il saggio d'interesse è determinato come segue:

- 4,05%, se di durata fino a 10 anni, con diritto di estinzione del 40%
- 4,10%, se di durata fino a 10 anni, con diritto di estinzione del 60%
- 4,15%, se di durata fino a 10 anni, con diritto di estinzione dell'80%
- 4,50%, se di durata fino a 15 anni, con diritto di estinzione del 40%
- 4,55%, se di durata fino a 15 anni, con diritto di estinzione del 60%
- 4,60%, se di durata fino a 15 anni, con diritto di estinzione dell'80%
- 4,75%, se di durata fino a 20 anni, con diritto di estinzione del 40%
- 4,80%, se di durata fino a 20 anni, con diritto di estinzione del 60%
- 4,90%, se di durata fino a 20 anni, con diritto di estinzione dell'80%
- 5,00%, se di durata fino a 25 anni, con diritto di estinzione del 40%
- 5,05%, se di durata fino a 25 anni, con diritto di estinzione del 60%
- 5,15%, se di durata fino a 25 anni, con diritto di estinzione dell'80%
- 5,10%, se di durata fino a 30 anni, con diritto di estinzione del 40%
- 5,20%, se di durata fino a 30 anni, con diritto di estinzione del 60%
- 5,30%, se di durata fino a 30 anni, con diritto di estinzione dell'80%

1.3. Per i mutui a tasso variabile, gli spread da applicare all'indice di riferimento sono confermati come segue:

0,10% per i mutui decennali;

- 0,12%, per i mutui decennali;
- 0,15%, per i mutui quindicennali;
- 0,18%, per i mutui ventennali;
- 0,20%, per i mutui venticinquennali;
- 0,22%, per i mutui trentennali.

2. È stato determinato il tasso di riferimento da applicarsi per il periodo 1 luglio – 31 dicembre 2004 alle operazioni di mutuo a tasso variabile effettuate ai sensi dei decreti-leggi 318/1986, 359/1987, 66/1989, nonché della legge 67/1988.  
(D.M. 1 luglio 2004, in G.U. n.165 del 16 luglio 2004).

2.1. Le disposizioni del D.M. si applicano ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 29 maggio 1999.

#### Accesso al credito

1. L'accesso al mercato dei capitali è coordinato dal Ministero dell' economia e finanze.  
(art.41, c.1, legge 28 dicembre 2001, n.448).

1.1. Il regolamento concernente l'accesso al mercato dei capitali è stato emanato con D.M. 1 dicembre 2003, n.389/2003.  
(in G.U. n.28 del 4 febbraio 2004).

1.2. Sul predetto regolamento, applicabile solo alle operazioni derivate effettuate ed agli ammortamenti costituiti successivamente alla data del 4 febbraio 2004 il Ministero dell'economia e finanze, direzione generale del debito pubblico, ha chiarito alcuni aspetti interpretativi con circolare 27 maggio 2004.  
(in G.U. n.128 del 3 giugno 2004).

1.3. Entro il giorno 15 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno, gli enti locali sono tenuti a comunicare al ministero dell'economia e finanze i dati relativi a:

- a) utilizzo del credito a breve termine presso le banche;
- b) mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione;
- c) operazioni derivate concluse;
- d) titoli obbligazionari emessi;
- e) operazioni di cartolarizzazione concluse.

1.4. Con D.M. 3 giugno 2004 sono stati approvati i modelli relativi alle comunicazioni.  
(in G.U. n.168 del 20 luglio 2004).

## SERVIZI PUBBLICI

### Trasporto pubblico locale

1. Con D.M. 30 aprile 2004 è stata erogato il contributo a favore delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale quale concorso dello Stato per la copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati.

(in G.U. n.152 dell'1 luglio 2004).

2. Con D.M.18 giugno 2004 sono stati erogati, a favore delle regioni a statuto ordinario, i contributi quale concorso dello Stato per la copertura della perdita di gettito realizzata per l'anno 2002 in conseguenza della riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche.

(in G.U. n.152 dell'1 luglio 2004).

## LAVORI PUBBLICI

### Attività urbanistico - edilizia

1. 'E riaperto il condono edilizio per le opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e per le tipologie di illecito previste dalla norma.

(art.32, c.25/28 e allegato 1, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326, nel testo modificato dal D.L. 31 marzo 2004, n.82, convertito dalla legge 28 maggio 2004, n.140).

1.1. Le regioni potranno legiferare in materia entro il 12 novembre 2004.

(art.5, c.1, D.L. 12 luglio 2004, n.168).

1.2. La domanda di definizione dell'illecito edilizio, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, è presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro il 10 dicembre 2004.

(art.32, c.32 e 35, nel testo modificato dall'art.5, D.L. 12 luglio 2004, n.168).

1.3. Equivale a titolo abilitativo edilizio in sanatoria la coesistenza delle seguenti condizioni:

a) la presentazione della documentazione in allegato alla domanda di definizione dell'illecito edilizio entro il 10 dicembre 2004;

b) il pagamento degli oneri di concessione entro il 30 dicembre 2004;

c) la presentazione della denuncia in catasto e della denuncia ai fini Ici entro il 30 giugno

2005;

d) la presentazione delle denunce, ove dovute, ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico entro il 30 giugno 2005;

f) il decorso del termine di 24 mesi dal 30 dicembre 2004 senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune.

(art.32, c.37, nel testo modificato dall'art.5, D.L. 12 luglio 2004, n.168).

## Programma triennale

1. L'attività di realizzazione dei lavori pubblici si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

(art.14, c.1, legge 11 febbraio 1994, n.109).

1.1. Il programma triennale e gli elenchi annuali sono adottati sulla base di schemi tipo definiti con D.M., a far data dal primo esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del decreto.

(art.14, c.11 e 12, legge 11 febbraio 1994, n.109).

2. Il D.M. 21 giugno 2000 con il quale erano stati approvati le modalità e gli schemi tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori, è stato sostituito dal D.M. 22 giugno 2004.

(in G.U. 30 giugno 2004, n.151).

1.3. Nella procedura di redazione ed approvazione è introdotta una nuova scadenza, coincidente con il precedente termine di deliberazione da parte della giunta, quella del 30 settembre per la redazione dello schema di programma e del relativo elenco annuale o del suo aggiornamento.

(art.1, c.2).

1.4. Il precedente termine del 30 settembre per la deliberazione dello schema da parte della giunta, è ora fissato al 15 ottobre.

1.5. Dopo l'adozione, lo schema di programma triennale, ovvero il suo aggiornamento, è affisso all'albo per 60 giorni consecutivi.

(art.5, c.1).

1.6. Il programma triennale dei lavori pubblici, con allegato elenco dei lavori da avviare nell'anno, è deliberato dal consiglio contestualmente al bilancio di previsione, di cui costituisce parte integrante.

(art.1, c.3).

2. Il programma triennale dei lavori pubblici è allegato al bilancio di previsione.

(art.172, c.1, lett. d), D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

3. Il programma triennale, il suo aggiornamento e l'elenco annuale sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici.

(art.14, c.11, legge 11 febbraio 1994, n.109; art.14, c.1, D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554).

4.1. L'obbligo della trasmissione è assolto con l'invio, entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione, di una

comunicazione attestante:

- a) l'adozione ed approvazione del programma triennale;
  - b) gli estremi dei relativi provvedimenti;
  - c) l'eventuale avvenuta pubblicazione del programma sul sito internet dell'Ente.
- (comunicato Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 16 ottobre 2002, in G.U. n.260 del 6 novembre 2002).

5. Il programma triennale, l'elenco annuale e i relativi aggiornamenti devono essere pubblicati sugli appositi siti internet predisposti, rispettivamente, dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalle regioni e dalle province autonome.  
(art.5, c.4, D.M. 22 giugno 2004).

5.1. Ciascun ente deve individuare un referente della pubblicazione, il quale deve accreditarsi presso gli appositi siti internet per l'inserimento dei dati.  
(art.1, c.4).

6. Gli interventi inclusi nel programma devono essere dotati di progettazione preliminare approvata prima dell'approvazione della proposta di programma delle OO.PP. da parte della Giunta entro il 15 ottobre.  
(art.2, c.5, D.M. 22 giugno 2004).

6.1. La pubblicità degli adeguamenti dei programmi triennali nel corso del primo anno di validità degli stessi è assolta attraverso la sola ubicazione all'albo dell'atto che li approva.  
(art.5, c.4, D.M. 22 giugno 2004).

## PUBBLICO IMPIEGO

### Collaborazioni coordinate e continuative

Prendendo atto della crescita del fenomeno, dell'utilizzo improprio delle collaborazioni e dell'attivazione di contratti non sempre in linea con i principi dell'ordinamento e con quanto più volte dichiarato dalla Corte dei conti, la presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento della funzione pubblica, è intervenuta con circolare 15 luglio 2004, n.4.

Alle direttive emanate con la predetta circolare, per l'anno 2004, in materia, si aggiungono le disposizioni sul contenimento della spesa di cui all'art.1 del D.L. 12 luglio 2004, n.168, trattate alla voce precedente SPESA "Contenimento degli impegni di spesa".

1. Il ricorso a rapporti di collaborazione è consentito solo per prestazioni di elevata professionalità a fronte di particolari esigenze cui non possa sopperirsi con personale in servizio.

1.1. Le esigenze che possono essere fronteggiate con affidamento di incarichi a terzi devono, altresì, essere temporanee, non riguardare compiti che sono o devono essere svolti da dipendenti dell'ente.

1.2. Perché l'incarico possa essere considerato conferito lecitamente, è necessario che ricorrano congiuntamente i seguenti elementi:

- rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'ente;
- impossibilità per l'ente conferente di procurarsi all'interno della propria organizzazione le figure professionali idonee, accertata a seguito di una reale ricognizione;
- specifica indicazione delle modalità e dei criteri di svolgimento dell'incarico;
- temporaneità dell'incarico;
- proporzione tra compenso erogato ed utilità conseguita.

1.3. Gli elementi di cui al punto precedente devono risultare dal contratto risultante da atto scritto, nel quale saranno indicati l'oggetto della prestazione e la durata della collaborazione.

1.4. Gli atti relativi devono essere adeguatamente motivati e comunicati preventivamente all'organo di revisione.

(art.1, c.9 e 11, D.L. 12 luglio 2004, n.168).

2. La necessità di ricorrere ad incarichi di collaborazione esterna e, nello specifico, di collaborazione coordinata e continuativa, deve costituire un rimedio eccezionale atto a fronteggiare esigenze peculiari.

2.1 L'esigenza di fabbisogni di professionalità che assumono le caratteristiche della permanenza deve essere individuata nei provvedimenti di analisi e programmazione dei fabbisogni di personale e soddisfatta tramite l'aggiornamento dei profili professionali, la riconversione di personale a seguito di formazione o aggiornamento, le procedure previste dai processi di progressione orizzontale e quelle concorsuali attinenti le progressioni verticali.

3. Il contenuto delle attività affidabili a soggetti esterni deve riguardare prestazioni di elevata professionalità e, quindi, di prestazioni di opera intellettuale.

4. Il rapporto di collaborazione si caratterizza per l'essenza di vincoli di subordinazione ed impedisce che al collaboratore siano affidati compiti di gestione e di rappresentanza.

4.1. Il rapporto è ricondotto al campo del lavoro autonomo con le seguenti peculiarità:

- continuità, quale prestazione che si protrae nel tempo e la cui durata deve essere definita in sede negoziale;
- coordinazione, ossia vincolo funzionale tra l'opera del collaboratore ed attività dell'ente committente;
- prevalenza della prestazione personale.

4.2. Non sono applicabili al rapporto gli istituti del lavoro subordinato, quali l'obbligo di prestazione oraria e il relativo controllo delle presenze.

4.3. Non sono, di contro, altresì, applicabili al rapporto l'attribuzione di ferie, l'unilaterale programmazione del periodo di riposo e la titolarità del diritto ai buoni pasto.

4.4. Per l'assimilazione fiscale operata dal Tuir, relativamente alle trasferte si applicano, invece, le regole valide per i lavoratori dipendenti.

4.5. Non potrà verificarsi, in nessun caso, la conversione del rapporto di collaborazione coordinata e

continuativa in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

5. La competenza alla attribuzione ad esterni di incarichi ed alla stipula del contratto è dei dirigenti o responsabili di servizio.

5.1. Nei casi di superamento dei vincoli e limiti di utilizzo di incarichi di consulenza e collaborazioni esterne, deve ritenersi superato l'errore scusabile e sussistente, invece, la colpa grave.

5.2. L'attribuzione di incarichi di collaborazione al di fuori delle condizioni e delle fattispecie indicate ai punti precedenti, comporta addebito di responsabilità a carico del dirigente o responsabile del servizio che ha adottato o dato il parere per gli aspetti di legittimità sull'atto e, specificatamente:

- la responsabilità per danno erariale;
- la responsabilità amministrativa;
- la responsabilità in sede civile.

6. Le pubbliche amministrazioni che conferiscono incarichi di lavoro autonomo da svolgersi in forma coordinata e continuativa sono tenute a dare comunicazione contestuale al centro territoriale competente nel cui ambito è ubicata la sede di lavoro.

## CONTRATTI E APPALTI

### Acquisti convenzionati (convenzioni Consip)

1. Sono estese anche ai beni e servizi che non hanno rilevanza nazionale le convenzioni che il Ministero del tesoro stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura.

(art. 26, rubricazione e c.1, legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel testo modificato dall'art.1, c.4, lett. a,b, D.L. 12 luglio 2004, n.168).

1.1. Le funzioni di concludere le convenzioni sono affidate alla Consip S.p.a.  
(D.M. 24 febbraio 2000, in G.U. n. 58 del 10 marzo 2000).

1.2. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Consip pubblica sul proprio sito internet le categorie di prodotti per i quali attiverà il marketplace nell'anno successivo.  
(art.24, c.6 bis, legge 27 dicembre 2003, n.289).

1.3. Su richiesta degli enti locali, la Consip S.p.a. può fornire supporto e consulenza per le esigenze



di approvvigionamento di beni e servizi.  
(art.3, c.172, legge 24 dicembre 2003, n.350).

2. Il Ministero economie e finanza promuove aggregazioni di province di comuni, al fine di realizzare l'acquisizione di beni e di servizi a rilevanza nazionale alle migliori condizioni di mercato, con il compito di elaborare strategie comuni di acquisto attraverso la standardizzazione degli ordini per specie merceologiche e la eventuale stipula di convenzioni vevoli su parte del territorio nazionale.  
(art.59, rubricazione, c.1 e 2, legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo modificato dall'art.3, c.167, lett. a, legge 24 dicembre 2003, n.350)

3. Il Ministero del tesoro promuove le intese necessarie per il collegamento a rete delle amministrazioni pubbliche, al fine di accertare lo stato di attuazione della normativa ed i risultati conseguiti, sia in relazione agli acquisti di cui alle convenzioni concluse dalla Consip S.p.a. che alle convenzioni concluse dalle aggregazioni di province e comuni.  
(art.59, c.6, legge 23 dicembre 2000, n.388).

4. 'E nuovamente imposto agli enti locali l'obbligo di aderire alle convenzioni Consip; se vogliono procedere agli acquisti in maniera autonoma, sono obbligati ad utilizzare i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni e di servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.  
(art.26, c.3, legge 23 dicembre 1999, n.488, nel testo sostituito dall'art.1, c.4, lett. c, D.L. 12 luglio 2004, n.168).

4.1. Gli acquisti con ricorso a procedure telematiche soggiacciono agli stessi parametri di qualità e di prezzo come limite massimo.

4.2. Il disegno di legge di conversione del D.L. 168/2004 prevede l'esclusione dall'obbligo di ricorrere alle convenzioni Consip per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e per i comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.  
(d.d.l. approvato dalla Camera il 22 luglio 2004).

4.3. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto deve allegare al contratto medesimo una dichiarazione, redatta nella forma di dichiarazione sostitutiva, nella quale è attestato il rispetto delle disposizioni.  
(art.26, c.3 bis, legge 23 dicembre 1999, n.488, aggiunto dall'art.1, c.4, lett. c, D.L. 12 luglio 2004, n.168).

4.4. La stipulazione di contratti in violazione comporta addebito di responsabilità amministrativa e patrimoniale

4.5. Ai fini della determinazione del danno, si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto.

5. Gli atti relativi ad acquisti fuori convenzione sono trasmessi agli uffici preposti al controllo di gestione.  
(art.26, c.3 bis, aggiunto alla legge 23 dicembre 1999, n.488 dell'art.1, c.4, lett. c, D.L. 12 luglio 2004,

n.168).

5.1. Gli uffici preposti al controllo di gestione esercitano le funzioni di sorveglianza e di controllo sul rispetto della disciplina sugli acquisti e sottopongono annualmente all'organo di direzione politica dell'ente una relazione sui risultati conseguiti, in termini di riduzione di spesa.  
(art.26, c.4, legge 23 dicembre 1999, n.488).

5.2. La relazione annuale deve essere resa disponibile sul sito internet dell'ente.

5.3. I compiti di verifica e di referto attribuiti all'ufficio preposto al controllo di gestione, qualora questo non sia stato costituito, nella fase di prima applicazione, sono svolti dal servizio di controllo interno.

6. Il Ministero economia e finanze, a mezzo dei propri servizi ispettivi di finanza pubblica, oltre che del collegio dei revisori o del nucleo di valutazione o del servizio di controllo interno degli enti, può acquisire ogni informazione sull'utilizzo delle convenzioni Consip..  
(art.28, c.1 e 2, legge 27 dicembre 2002, n.289).

## Mercato elettronico

1. Con D.P.R. 4 aprile 2002, n.101, è stato approvato il regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi.  
(in G.U. n.125 del 30 maggio 2002).

1.1. Il regolamento si applica alle amministrazioni aggiudicatrici che per l'approvvigionamento di beni o servizi anche di importo inferiore alla soglia comunitaria di 200.000 euro optino di effettuare acquisti attraverso procedure telematiche.

1.2. Gli enti locali, nell'ambito della propria autonomia, hanno facoltà di applicare le disposizioni regolamentari.  
(art.2, c.4).

1.3. Gli acquisti sono soggetti ai limiti massimi dei parametri di prezzo qualità dei beni e servizi comparabili oggetto delle convenzioni Consip.  
(art.26, c.3, legge 23 dicembre 1999, n.488, nel testo sostituito dall'art.1, c.4, lett. c, D.L. 12 luglio 2004, n.168).

## Appalti di forniture

1. Con circolare della presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento per le politiche comunitarie, 29 aprile 2004, sono stabiliti i principi da applicare nell'indicazione delle specifiche tecniche degli appalti pubblici di forniture sotto soglia comunitaria.  
(in G.U. n.161 del 12 luglio 2004).

## CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

### Collaborazioni coordinate e continuative - Inps

1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con soggetti che non esercitano per professione abituale altra attività di lavoro autonomo per i quali, ai fini Irpef, è stata modificata la qualificazione reddituale da redditi di lavoro autonomo a redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sono soggetti alla gestione separata presso l'Inps.

(art.2, c.26, legge 335/1995, nel testo modificato, per il richiamo all'art.47, c.1, lett. c-bis, e non più all'art.49, c.2, lett. a, dall'art. 34, c.3, legge 21 novembre 2000, n.342; circolare dipartimento funzione pubblica, 15 luglio 2004, n.4).

2. Il contributo che nell'anno 2003 è stato del 14% per i collaboratori non iscritti ad altro fondo previdenziale obbligatorio aumenta al 17,30% nel 2004 e crescerà dello 0,20% all'anno sino a raggiungere il 19%.

(art.45, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

1.1. L'aliquota del 17,30% è aumentata dello 0,50%, destinato al fondo maternità, assegni familiari e tutela per malattia in caso di ricovero ospedaliero, per cui l'aliquota contributiva complessiva risulta pari al 17,80%.

(circolare Inps, direzione centrale entrate contributive, 10 febbraio 2004, n.27).

1.2. La predetta aliquota contributiva del 17,80% deve essere aumentata dell'1% sulla quota di reddito eccedente il limite, per l'anno 2004, di euro 37.883,00.

1.3. Al fine di permettere l'assoggettamento al maggior contributo dell'1%, ossia l'applicazione dell'aliquota del 18,80%, il percipiente deve comunicare al committente (o alla pluralità di committenti) ed alla competente sede Inps il superamento del limite di reddito di euro 37.883,00

3. L'aliquota contributiva Inps per i collaboratori titolari di pensione diretta è incrementata, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dal 10% al 12,5% e, a decorrere dal 1° gennaio 2004, al 15%. (art.44, c.6, legge 27 dicembre 2002, n.289).

4. Il contributo Inps si applica, pertanto, con il gravame di un terzo dell'importo sui compensi da corrispondere a carico del collaboratore, nelle seguenti misure per l'anno 2004:

- 10%, confermato nel 2004, se il collaboratore è assicurato previdenzialmente ad altra gestione obbligatoria;
- 10%, confermato nel 2004, se il collaboratore è titolare di pensione indiretta o reversibilità;
- 15%, rispetto al 12,5% del 2003, se il collaboratore è titolare di pensione diretta;
- 17,80%, rispetto al 14% del 2003, se il collaboratore non è iscritto ad altro fondo previdenziale obbligatorio, fino al limite di reddito di euro 37.883,00;
- 18,80%, rispetto al 14% del 2003, se il collaboratore non è iscritto ad altro fondo previdenziale obbligatorio, per la quota di reddito eccedente euro 37.883,00 e fino ad euro 82.401,00.

4.1. La base imponibile retributiva è costituita dalla stessa base imponibile Irpef.

4.2. Non è dovuta contribuzione Inps sulle quote di reddito oltre il massimale fissato, per l'anno 2004, in euro 82.401,00.

5. In riferimento alla ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratori e committente, sono confermate le misure di 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del collaboratore. (circolare Inps, direzione centrale entrate contributive, 10 febbraio 2004, n.27).

6. La tutela relativa alla maternità, alla paternità e agli assegni al nucleo familiare è adeguata alle forme e modalità previste per il lavoro dipendente.

#### Collaborazioni coordinate e continuative - Inail

Con circolare della presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento della funzione pubblica, 15 luglio 2004, n.4, sono ricordati gli obblighi assicurativi di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2000, n.38, di riordino della disciplina dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Nel tempo, l'Inail è intervenuta con proprie circolari e deliberazioni; si ripropone con la predetta disciplina.

1. A decorrere dal 16 marzo 2000, l'obbligo assicurativo antinfortunistico è esteso, oltre che ai lavoratori dell'area dirigenziale, anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per soggetti che svolgono le attività di cui all'art.1 del DPR 30 giugno 1965, n.1124 o che, in relazione alle mansioni alle quali sono adibiti, si avvalgono non in via occasionale di veicoli a motore condotti personalmente. (artt.4 e 5, D.Lgs. 23 febbraio 2000, n.38).

2. Per le assunzioni e le cessazioni intervenute a decorrere dal 16 marzo 2000, sussiste l'obbligo di comunicare contestualmente all'Inail il codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati dal servizio. (art.14, c.2, D.Lgs. 23 febbraio 2000, n.38).

3. Con nota 13 marzo 2000 della direzione centrale rischi dell'Inail sono state fornite le prime istruzioni utili sul D.Lgs. n.38/2000.

4. Con circolare 11 aprile 2000, n.32 della direzione centrale prestazioni dell'Inail sono state fornite istruzioni e chiarimenti sull'assicurazione dei lavoratori parasubordinati.

4.1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa soggetti ad assicurazione sono quelli per i quali esiste il rischio infortunistico, in quanto l'attività svolta comporta l'utilizzo di mezzi e attrezzature, compreso l'uso diretto di macchine per ufficio elettriche ed elettroniche, che siano potenzialmente

qualificabili come fonte di rischio, e quelli che per lo svolgimento delle proprie mansioni comportano l'uso di veicoli a motore personalmente condotti.

4.2. Sono esclusi dall'obbligo assicurativo coloro che, pur frequentando ambienti ove siano presenti videoterminali o macchine d'ufficio, non ne facciano un uso diretto.

4.3. Sono, altresì, esclusi coloro che utilizzano l'autovettura non già quale strumento per lo svolgimento delle mansioni di collaboratore, bensì soltanto per raggiungere il luogo di lavoro.

4.4. Non sono, infine, soggetti ad assicurazione obbligatoria i rapporti di lavoro autonomo occasionale e quelli connessi all'esercizio di una professione abituale.

5. Il premio assicurativo è ripartito fra i contraenti nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente.

#### Lavoro autonomo occasionale

1. I soggetti esercenti lavoro autonomo occasionale sono obbligati, a decorrere dal 1° gennaio 2004, all'iscrizione e contribuzione alla gestione separata Inps qualora il reddito derivante dalla relativa attività superi i 5.000 euro.

(art.44, c.1, D.L. 29 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

2. Nelle ipotesi di superamento dell'importo di 5.000 euro in costanza di una pluralità di rapporti, ciascun committente dovrà assoggettare al contributo la quota parte del reddito complessivo eccedente la fascia esente.

(circolare Inps, 6 luglio 2004, n.103).

2.1. Per consentire l'assoggettamento, i lavoratori interessati hanno l'obbligo di comunicare ai propri committenti, all'inizio dei singoli rapporti e durante il loro svolgimento, il superamento o meno del limite di 5.000 euro.

3. Le aliquote da applicare, le modalità ed i termini sono quelli previsti per i collaboratori coordinati e continuativi. (vedi voce precedente)

(circolare Inps, 6 luglio 2004, n.103).

3.1. Gli emolumenti percepiti nell'anno 2004 per prestazioni effettuate nel 2003, in deroga al principio di cassa, non sono da prendere in considerazione ai fini dell'instaurazione del rapporto assicurativo-contributivo.

## SOSTITUTO D'IMPOSTA

### Collaborazioni coordinate e continuative

1. I redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono assimilati a quelli da lavoro dipendente.

(art.47, lett. c-bis, D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917; circolare dipartimento funzione pubblica, 15 luglio 2004, n.4).

## 1 OTTOBRE

### Parità uomo – donna nel lavoro

-Termine iniziale per la presentazione al ministero del lavoro e delle politiche sociali di richiesta per l'ammissione al rimborso annuale, totale o parziale, di oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di azioni positive per la parità uomo-donna nel lavoro.

(art.7, c.1, legge 10 aprile 1991, n.125).

## 8 OTTOBRE

### Riscossione tributi

- Termine entro il quale devono pervenire al consorzio nazionale tra i concessionari le minute dei ruoli da emettere alla data del 15 dicembre, se inviati su supporto cartaceo.  
(art.12, c.4, D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, nel testo modificato dall'art.24, c.1, legge 27 dicembre 1997, n.449, e dall'art.31, c.19, legge 23 dicembre 1998, n.448; circolare Ministero finanze , dipartimento delle entrate, 2 luglio 1998, n.174/E).

## 13 OTTOBRE

### Elezioni europee, regionali ed amministrative del 13 giugno 2004

- Termine per la trasmissione alle Prefetture competenti per territorio del rendiconto delle spese anticipate per il contemporaneo svolgimento delle elezioni al Parlamento europeo con le elezioni dei consigli regionali e/o con le elezioni dei consigli provinciali e comunali, sottoscritto dal responsabile del servizio e corredato dai documenti giustificativi, nonché da un prospetto riepilogativo contenente il riparto delle spese, ai fini del rimborso. Il termine è perentorio, a pena di decadenza dal diritto al rimborso.  
(circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 24 maggio 2004, n. F.L. 12/2004).

15 OTTOBRE

Programma triennale lavori pubblici

- Deliberazione della Giunta di approvazione dello schema del programma triennale dei lavori pubblici 2005/2007 e dell'elenco annuale 2005.  
(art.1, c.2, D.M. 22 giugno 2004).

16 OTTOBRE

Programma triennale dei lavori pubblici (1)

- Pubblicazione all'albo pretorio, con affissione per almeno 60 giorni, dello schema del programma triennale dei lavori pubblici 2005/2007.  
(art.5, c.1, D.M. 22 giugno 2004).



(1) Termine stimato, nel presupposto dell'avvenuta deliberazione in data 15 ottobre.

18 OTTOBRE

Riscossione tributi

- Termine entro il quale devono pervenire al consorzio nazionale tra i concessionari le minute dei ruoli da emettere alla data del 15 dicembre, se inviati su supporto magnetico.

(art.12, c.4, D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, nel testo modificato dall'art.24, c.1, legge 27 dicembre 1997, n.449, e dall'art.31, c.19, legge 23 dicembre 1998, n.448; circolare Ministero finanze , dipartimento delle entrate, 2 luglio 1998, n.174/E).

20 OTTOBRE

Dati periodici della gestione di cassa

- Trasmissione alla Ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio, per il tramite del Tesoriere, dei modelli di rilevazione dei flussi di cassa del 3° trimestre 2004. L'inadempienza comporta la sospensione dei trasferimenti statali e il divieto di effettuare prelevamenti dalle contabilità speciali presso le tesorerie provinciali dello Stato. L'inadempienza dei tesoriери può comportare la risoluzione del contratto in corso.

comportare la risoluzione del contratto in corso.

(artt.29, 30 e 31, legge 5 agosto 1978, n.468; D.M. 15 novembre 2002; circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 15 novembre 2002, n.35; art.32, c.2, legge 27 dicembre 2002, n.289).

## Bilancio di previsione (2)

- Formulazione, da parte dei vari servizi, delle proposte di risorse e di interventi da iscrivere nello schema del bilancio 2005 e dei programmi e progetti da inserire nei documenti di programmazione 2005-2007, e trasmissione delle proposte al servizio finanziario per le verifiche. (art153, c.4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

(2) Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione 2004 e suoi allegati entro la scadenza del 31 dicembre 2004.

30 OTTOBRE

Attuazione art.119 Costituzione

Presentazione, da parte del governo, al parlamento di relazione nella quale verrà dato conto degli

- Presentazione, da parte del governo, al parlamento di relazione nella quale venga dato conto degli interventi necessari per dare attuazione all'art.119 della Costituzione, sulla base della relazione sui principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e sui parametri che consentano l'applicazione del principio della compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al territorio degli enti locali, presentata, entro il 30 settembre 2004, dall'Alta commissione di studi. La presentazione della relazione governativa al parlamento è fissata al 31 ottobre 2004 se l'Alta commissione di studi non ha presentato la propria relazione al governo nei termini. (art.3, c.1, lett. b, legge 27 dicembre 2002, n.289, nel testo modificato dall'art.2, c.20, lett. a, legge 24 dicembre 2003, n.350).

## Canoni e diritti per la raccolta e depurazione delle acque

- Deliberazione di adeguamento delle tariffe per l'anno successivo ai maggiori costi d'esercizio e di investimento. (art.17, c.2, legge 10 maggio 1976, n.319, nel testo sostituito dall'art.2, c.3, D.L. 17 marzo 1995, n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n.172).

## Patto di stabilità interno

- Termine entro il quale la Cassa depositi e prestiti deve comunicare le somme da versare alla scadenza prescelta, entro e non oltre il 31 dicembre, per l'estinzione anticipata, l'elenco dei finanziamenti che saranno estinti, nonché le modalità di pagamento, alle province ed ai comuni che hanno presentato domanda di rimborso dei mutui . (art.28, legge 23 dicembre 1998, n.448, e circolare Ministero tesoro, 17 febbraio 2000, n.3).

- Trasmissione, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, al ministero dell'economia e finanze – dipartimento della ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – ufficio II, mediante applicazione Web, all'ANCI, all'UNCCEM e all'UPI, del prospetto sui saldi finanziari, relativi a tutto il 3° trimestre 2004. (art.29, c.13 e 17, legge 27 dicembre 2002, n.289; circolare ministero economia e finanze 3 febbraio 2004, n.5; D.M. 31 marzo 2004).

31 OTTOBRE

## Patto di stabilità interno

- Verifica, da parte del collegio dei Revisori, del rispetto dell'obiettivo programmato del saldo finanziario di cassa al 30 settembre 2004 e comunicazione, in caso di mancato rispetto, all'Ente, al Ministero dell'economia e finanze - dipartimento ragioneria generale dello Stato – all'ANCI, all'UNCEM e all'UPI.  
(art.29, c.17, legge 27 dicembre 2002, n.289).

## Flussi di cassa

- Segnalazione da inviare all'indirizzo di posta elettronica infogepa@tesoro.it, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, al ministero dell'economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello stato, ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, dei pagamenti che si prevede saranno disposti dall'Ente nel 6° bimestre 2004, qualora siano di ammontare complessivo superiore al 102% dei pagamenti disposti nello stesso 6° bimestre dell'anno precedente, con sintetica esposizione delle motivazioni che determinano la prevista eccedenza di spesa, e dell'importo che si ritiene dover prelevare, tramite il tesoriere, dalla contabilità speciale di tesoreria unica intestata all'Ente medesimo.  
(circolare ministero economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello stato, ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, 17 aprile 2002, n.18).

## Trasferimenti statali

- Erogazione ai comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti della terza rata, pari ad 1/3 a saldo, dei contributi 2004 ordinario, consolidato e perequativo degli squilibri di fiscalità locale.  
(D.M. 21 febbraio 2002; art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289).
- Erogazione ai comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti del 40%, a saldo, del contributo 2004 a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti.  
(D.M. 21 febbraio 2002; art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289).
- Attribuzione del contributo erariale per l'anno in corso, sugli appositi fondi a ciò destinati, alle unioni di comuni ed alle comunità montane che esercitano in forma associata servizi comunali, che hanno presentato richiesta e certificazione nei termini.  
(art.2, c.6, D.M. 1 settembre 2000, n.318, e D.M. 18 luglio 2002, n.1330).

## 31 OTTOBRE

## Prestazioni sociali

- Deliberazione consiliare di eventuale modifica della norma regolamentare sulle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni sociali erogate dall'ente, a valere per l'anno successivo.

(art.59, c.52, legge 27 dicembre 1997, n.449).

## Diritti di segreteria

- Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al 3° trimestre dell'anno.

(art.13, c.1, legge 23 dicembre 1993, n.559, D.M. 31 luglio 1995 e circolare Ministero dell'interno 31 luglio 1995, n.35/95).

- Versamento (3) della quota di spettanza dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari comunali e provinciali dei diritti di segreteria, anno 2004, trimestre 3°, sul c/c bancario n.300059 presso l'Istituto Bancario San Paolo.

(deliberazione Agenzia n.12/2 – 1998).

(3) Se di importo non inferiore a 25,82 euro

## 31 OTTOBRE

## Dichiarazione sostituto d'imposta (4)

- Termine per la trasmissione, soltanto in via telematica, all'Agenzia delle entrate della dichiarazione Mod.770 ordinario per i redditi non di lavoro corrisposti nell'anno precedente non inseriti nella dichiarazione semplificata resa entro il 30 giugno, qualora non si opti per la dichiarazione annuale unificata.

(art.4, c.4 bis, D.P.R.22 luglio 1998, n.322).

## Dichiarazione annuale Irap (4)

- Termine per la trasmissione in via telematica della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, qualora l'ente non sia obbligato alla dichiarazione Iva. (art.2, c.3, D.P.R. 22 luglio 1998, n.322).

#### Dichiarazione annuale unificata (4)

- Termine per la presentazione, soltanto in via telematica, della dichiarazione ai fini Irap e Iva e, qualora non presentata autonomamente, per i redditi non di lavoro corrisposti nell'anno precedente. (art.3, c.1, D.P.R. 22 luglio 1998, n.322).

(4) I termini di presentazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo.

#### 31 OTTOBRE

##### Conto annuale e relazione sulla gestione del personale

- Termine per la trasmissione, da parte delle province e degli 836 comuni facenti parte del campione d'indagine, del modello di rilevazione trimestrale del personale dipendente, relativamente al 3° trimestre 2004. (circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 29 marzo 2004, n.7).

##### Imposta R.C. auto

- Comunicazione da parte del Ministero dell'interno alle singole province degli eventuali importi da

recuperare per riduzione trasferimenti statali che non è stato possibile operare, relativamente all'anno 2003.

(art.31, c.12, legge 27 dicembre 2002, n.289; D.M. 17 novembre 2003, in G.U. n.9 del 13 febbraio 2004).

#### Convenzioni Consip

- Termine entro il quale la Consip s.p.a. deve pubblicare annualmente sul proprio sito internet le categorie di prodotti per i quali attiverà il marketplace nell'anno successivo.

(art.24, comma 6 bis, aggiunto alla legge 27 dicembre 2002, n.289, dell'art.5, c.1, lett. e, D.L. 24 giugno 2003, n.143, convertito dalla legge 1 agosto 2003, n.212).